



Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter *Commercialista – Revisore Contabile*
Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare Studio N. 1 / 2014 del 27/01/2014

Oggetto: Legge di stabilità per il 2014: le novità in materia fiscale

Premessa

In data 27.12.2013 è stata **pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2014** (legge n. 147 del 27.12.2013). Con la presente trattazione **analizziamo nel dettaglio le novità fiscali più rilevanti in materia fiscale.**

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI

A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali e crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- regime fiscale di attrazione europea (art. 41 D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- distretti produttivi (art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5);
- incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- esenzione sulle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione in società (art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR).

ACE

Con le modifiche apportate in materia ACE, **si incrementa il rendimento nozionale** riferibile ai **nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale** (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al:

- **4% per il periodo di imposta 2014;**
- **4,50% per il periodo 2015;**
- **4,75% dal 2016.**

I soggetti che beneficiano della deduzione ACE, inoltre, determinano l'**acconto delle imposte sui redditi** dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando

l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA SEZIONE SEPARATA INPS

Viene previsto un **aumento alle aliquote dei contributi dovuti alla sezione separata dell'Inps.**

In particolare, dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati** e dagli **iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati** per il 2014 è confermata nella misura del 27%,72(27%+ 0,72%).

BONUS LAVORI EDILI

La **detrazione per le spese per interventi per il risparmio energetico** viene così stabilita:

- **65 per cento** anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- **50 per cento** alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute **per interventi su parti comuni degli edifici condominiali** le aliquote vengono stabilite come segue:

- **65 per cento**, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.

Per le spese relative agli interventi di **ristrutturazione edilizia**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro**, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
- **40 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per le spese riguardanti interventi di **ristrutturazione edilizia**, relativi all'adozione di **misure antisismiche** fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, vengono fissate le seguenti aliquote:

- **65 per cento**, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Per coloro che usufruiscono di queste ultime detrazioni viene prorogata per l'anno 2014 la **detrazione del 50%** per le ulteriori **spese documentate** sostenute per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

COMPENSAZIONI CREDITI DI IMPOSTA E VISTO DI CONFORMITÀ

Viene previsto che **per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è necessario l'apposizione del visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

Il massimale per la compensazione tra tributi diversi e contributi **passa da 516,45 a 700 mila euro.**

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

E' stato **prorogato al triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà** introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Viene prevista la possibilità di corrispondere il **contributo unificato con modalità telematiche anche nel processo tributario**. Sarà un apposito DM ad individuare il modello di convenzione che l'intermediario abilitato dovrà sottoscrivere per effettuare il servizio.

CONTROLLO LOCAZIONI ABITATIVE

Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle **locazioni abitative, si attribuisce ai comuni**, in relazione ai contratti di locazione, **l'attività di monitoraggio** anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. Si prevede che i **pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, **escludendo l'uso del contante** e assicurando la **tracciabilità** anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

DECORRENZA OBBLIGO APE

La decorrenza (in origine dal 6.6.2013), stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), **dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE** (attestato di prestazione energetica) **ai contratti** di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

E' stato modificato l'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, pertanto, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una **"nuova" deduzione (riconosciuta a regime) IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato** che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**.

La deduzione che spetta **fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** è limitata all'**incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi**.

Inoltre:

- **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
- viene **confermato l'ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed

assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame. **I soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono, quindi, beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Introdotta una **definizione agevolata per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013**. La definizione agevolata **non è consentita** relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

Il **perfezionamento della definizione** avviene con **l'integrale versamento** di quanto dovuto **entro il 28.2.2014** mentre entro il 30.6.2014 il contribuente sarà informato dell'avvenuta estinzione del debito.

A seguito della novità introdotta, è stabilito che la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15 marzo 2014 e tale sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

DETRAZIONI IRPEF

Per i **redditi di lavoro dipendente**, relativamente alla **detrazione IRPEF** prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati gli importi della detrazione e le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante**.

Le nuove norme prevedono l'applicazione di una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- **1.880 euro** (1.840 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- **978 euro** (1.338 euro nella disciplina vigente), aumentato del prodotto tra 902 euro (502 euro nella normativa vigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro (15.000 euro nella normativa vigente), ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, **in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000**.

ESENZIONE IRAP

Previsto il definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori

dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

FATTURAZIONE AUTOTRASPORTO

Si **sopprime l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada.**

IMPOSTA DI REGISTRO

Gli **atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura**, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, **sono soggetti**, se dovute, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella **misura fissa di euro 200,00 (duecento) ciascuna.**

Detta disposizione si applica **a decorrere dal 1° gennaio 2014**, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

IMPRESE AGRICOLE

Viene **eliminata** la norma contenuta nella legge di Stabilità dello scorso anno (art. 1, co. 513, legge n. 228/2012) secondo la quale con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non sono più valide e perdono efficacia le opzioni effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola per l'imposizione dei redditi mediante l'applicazione dei dati catastali.

IUC

Viene istituita la **nuova Imposta Unica Comunale (IUC)**, composta dall'imposta municipale propria (**IMU**), dal tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e dalla tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento.

TARI

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. Per le unità immobiliari iscritte in catasto, oggetto della tassa rifiuti è imponibile la superficie calpestabile e quella delle aree scoperte suscettibile di produrre rifiuti. La tariffa della TARI è determinata dal Comune per anno solare.

In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.**

I comuni che hanno adottato un sistema di misurazione puntuale possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva. Il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie nel caso di abitazioni

con unico occupante, oppure nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; sono previste riduzioni della tariffa anche nel caso di raccolta differenziata.

La TARI **non è dovuta** in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver **avviato al recupero**.

TASI

Il presupposto della TASI è l'erogazione di servizi indivisibili comunali. L'oggetto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**. Restano **escluse dalla TASI le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative ed i terreni agricoli**. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

La base imponibile della **TASI è quella prevista per l'applicazione dell' IMU**. Il legislatore individua un tetto massimo pari alla somma tra le aliquote di Tasi e Imu. Il termine di versamento è deciso dal Comune con minimo due rate, o unica soluzione al 16 giugno. L'**aliquota di base** della TASI è pari all'1‰, ma per l'anno 2014 può essere elevata fino al 2,5 ‰ .

Il Comune, inoltre, può prevedere **riduzioni e/o esenzioni** tariffarie per particolari categorie di immobili.

IMU

L'introduzione dell'imposta è definitiva. Sono previste le seguenti esenzioni:

- viene confermato che l'**IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente **adibita ad abitazione principale**:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata);
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge;

- abitazione non locata di proprietà del personale delle Forze armate e simili;
- fabbricati rurali strumentali;
- fabbricati non locali posseduti dalle imprese costruttrici e non locati;

Inoltre:

- **si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore** (di cui all'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) **applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**
- viene previsto che, per l'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200 mentre è stato eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale.;

L'imposta municipale è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20 % (elevata al 30% per l'anno 2013) con il criterio di cassa (articolo 99 del Tuir). Non è deducibile ai fini Irap.

IVAFE

La Legge di stabilità 2014 **modifica** la **misura** dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, che **dal 2014 passa dal 1,5‰ al 2‰.**

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Viene stabilita a **regime** l'esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi

LIMITE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI

E' stato stabilito che dal **2014** è **soppresso il limite di € 30**, previsto dall'art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, **per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali ad eccezione**, quindi, **dei tributi erariali e regionali** per i quali tale limite continua ad operare.

NOTAI E C/C DEDICATO

E' stato previsto a carico dei **notai ovvero di altri pubblici ufficiali l'obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato** delle seguenti somme:

- somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto e/o responsabile d'imposta relativamente agli atti ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall'Autorità giudiziaria
- ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;

→ dell'intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.

Sarà un DPCM a stabilire le **modalità attuative** delle nuove disposizioni

PERDITE SU CREDITI

Viene modificato l'art. 101, comma 5, TUIR, prevedendo, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**), che ai fini della **deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"**.

PLUSVALENZE CAPITAL GAIN

La Legge **di stabilità** 2014, all'art. 1 comma 583, "sopprime", a partire **dal 2014**, l'agevolazione di cui all'art. 68, commi 6-*bis* e 6-*ter* del TUIR, consistente nell'**esenzione fiscale delle plusvalenze**, derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, **reinvestite in start up**. L'agevolazione, legata a determinate condizioni, era stata introdotta dall'art. 3 del DL n. 112/2008 al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI

Disposta la **proroga** degli adempimenti previsti per la **rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali** non negoziate in mercati regolamentati e di **terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2014**.

I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'**imposta sostitutiva** nella misura del:

- **2% del valore risultante dalla perizia**, per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4% del valore risultante dalla perizia**, per le **partecipazioni qualificate e per i terreni**.

REINTRODUZIONE TASSAZIONE IRPEF DEGLI IMMOBILI

Viene introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la **tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza**.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Viene prevista una **modifica dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione per gli atti notificati dal 03.03.2014**. In particolare:

- in luogo della previgente ammissibilità del ricorso stesso, per le **controversie di valore non superiore a € 20.000**, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la **presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità**;
- l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso qualora il **ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo**. Qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- per il calcolo dei predetti 90 giorni vale quanto previsto per i termini processuali;

- per le **somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo**, la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). La sospensione non opera nel caso di improcedibilità. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi;
- **l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali**, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni.

RIDUZIONE PREMI INAIL

E' stabilito che con un apposito Decreto verrà disposta la **riduzione dei premi e contributi INAIL** e saranno **definite le modalità di applicazione della riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio**.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E BENI D'IMPRESA

Viene concessa la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012**, a fronte del pagamento di una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali** fissata nelle seguenti misure:

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

Il **saldo attivo di rivalutazione** risultante può essere affrancato mediante pagamento di una **imposta sostitutiva del 10%**.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal **periodo di imposta 2016**.

ROTTAMAZIONE LICENZE

Viene **prorogato al 31.12.2016** l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 secondo cui è riconosciuto, agli operatori del **settore commerciale e turistico** che **cessano l'attività nei 3 anni precedenti, il pensionamento di vecchiaia** nel periodo **1.1.2012 – 31.12.2016**. Le domande dovranno essere presentate entro il 31.1.2017

TASSAZIONE LEASING ED IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARE

Viene **modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing**, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. Nel dettaglio è stato modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari:**

- alla **metà** per la generalità dei **beni mobili;**
- a **12 anni per i beni immobili.**

Per i **lavoratori autonomi** (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di **beni immobili**, la **deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni** (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).

Per l'**impresa utilizzatrice** (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un

periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo **minimo di durata del leasing** avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto modifiche anche al testo unico delle disposizioni concernenti l'**imposta di registro** (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Sono soggette all'**imposta proporzionale** di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad **oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto**, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40, comma 1-bis);

Si applica l'**aliquota del 4 per cento** agli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Ulteriori modifiche riguardano anche l'**imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario** (art. 56, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Tutte le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2014**.

WEB TAX

I **oggetti passivi** che intendano acquistare **servizi di pubblicità on line**, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad **acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana** (a tal fine, si introduce un nuovo articolo 17-bis al D.P.R. n. 633/1972 - IVA).

5 PER MILLE DELL'IRPEF

È **confermata anche per il 2014** la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del **5 per mille** ed è **confermato l'obbligo** per i soggetti beneficiari del riparto del 5‰ **di redigere**, entro 1 anno dal percepimento delle somme, **un rendiconto** dal quale deve risultare la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa. E', inoltre, previsto che le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE